

	Comune di BAISO	C.C.	23	30/07/2015
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria 30/07/2015 ore

Dall'appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

	presenti		presenti
1) Fabrizio Corti Sindaco	SI	8) Fabio Spezzani	SI
2) Giuliano Caselli	SI	9) Andrea Barozzi	AG
3) Tiziano Merli	SI	10) Erasmo Lorenzetti	SI
4) Roberto Marzani	SI	11) Luciano Zanni	SI
5) Andrea Bianchi	AG	12) Milena Paioli	SI
6) Fabrizio Tonelli	SI	13) Andrea Pellesi	SI
7) Fausto Palladini	SI	14) Assessore Esterno Elena Ferrari	
			Totale Presenti 11
			Totale Assenti 0

Consiglieri presenti: 11

Consiglieri assenti: Giustificati 2
Ingiustificati 0

Assiste il Segretario, dott. Fabiola Gironella il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Assume la presidenza il sig. Fabrizio Corti - Sindaco.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- il comma **639** in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma **640** il quale stabilisce che *“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;
- il comma **677**, così come modificato dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, dall' art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui:
 - *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.*
 - *Per il 2014 e il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.*
 - *Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate [...] detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, [...].”*
- il comma **703** il quale prevede che *“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;
- il comma **702** che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma **708** il quale dispone che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTI:

- **l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214**, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone, tra l'altro:
 - l'anticipata applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale e ne fissa la disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili (comma 1);
 - che restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (comma 13);
 - che *“A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”* (comma 9-bis);
 - che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8

e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita per l'abitazione principale e la detrazione di euro 200 - fino a concorrenza dell'imposta dovuta - rapportata, quest'ultima, al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (comma 2, 7 e 10);

- che "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare" (comma 2);
- che l'imposta municipale propria non si applica, altresì alle fattispecie cd equiparate all'abitazione principale, ossia:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (comma 2);
 - e) a una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- gli **artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23** che disciplinano appunto l'imposta municipale propria e la relativa applicazione;
- l'**art. 14 comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23**, come modificato dall'art. 4, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 anche per l'imposta municipale propria;
- l'**art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446**, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTI, altresì:

- l'**art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97** il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo";

- **il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388** il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- **l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296** secondo il quale “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;
- **l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267** il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- **il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015** che ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;
- **l'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/11** così come modificato dall'art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. n. 35/13 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui “*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”;

RICHIAMATO il “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 13 giugno 2012 e successivamente modificato con deliberazione n. 29 del 04 agosto 2014;

RILEVATO CHE le aliquote relative all'imposta municipale propria stabilite per legge sono le seguenti:

- 0,76 per cento: aliquota di base, che può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

- 0,4 per cento: aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze che può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali (cc 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214);

CONSIDERATO che i comuni possono modificare le aliquote dell'imposta municipale propria fissate dalla legge con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno avvalersi della sopra descritta facoltà regolamentare, che consente, tra l'altro, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali e l'aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali;

VALUTATA l'opportunità di ridurre l'aliquota IMU per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alle categorie catastali "C/1" e "C/3" (tributo deducibile dal reddito di impresa nella misura del 20% e indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive - ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs n.23/2011) portandola allo 0,76% ed introducendo per la medesima tipologia di fabbricati un'aliquota TASI pari allo 0,24% (interamente deducibile sia dal reddito di impresa che dall'IRAP) a parziale finanziamento dei servizi indivisibili;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2015 nella misura di €.200,00 la detrazione per le abitazioni principali di lusso (A1 – A8 – A9) nonché l'aliquota dello 0,5%;

CONSIDERATO il periodo di forte congiuntura economica, si è reputato necessario confermare anche per l'anno 2015, l'aliquota ordinaria già prevista per l'anno d'imposta 2014 dello 0,96%;

VALUTATA la necessità di estendere dal 2015 l'aliquota ordinaria dello 0,96%, ai fabbricati di categoria B;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto applicando per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni riportate nel prospetto sotto indicato;

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2015

<u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA</u>	
	<u>A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</u>
<u>0,50 per cento</u>	Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle

	<p>pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p><u>ALIQUOTA – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnate dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono €.200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><u>Esenzioni</u></p>	<p><u>abitazioni principali</u></p> <p>Sono esenti dall’imposta le abitazioni principale accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><u>anziani e disabili</u></p> <p>E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
	<p><u>cittadini italiani residenti all’ester</u></p> <p>E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’ester (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato o data in comodato d’uso.</p> <p><u>casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze</u></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>
	<p><u>forze di polizia</u></p>

	<p>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p> <p><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u></p> <p>Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purché non siano, in ogni caso, locati.</p> <p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p> <p><u>TERENI AGRICOLI</u></p> <p><u>Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</u></p>
<u>0,76 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA AGEVOLATA PER:</u></p> <p><u>ALTRI IMMOBILI di categoria:</u></p> <p>C/1 Negozi e botteghe C/3 Laboratori per arti e mestieri D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili D/4 Case di cura ed ospedali D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazioni D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività Industriale D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale</p>

<p><u>0,96 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</u></p> <p><u>ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u> Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate, concesse in comodato gratuito e a quelle che rimangono vuote o a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2).</p> <p><u>Immobili di categoria B</u></p> <p><u>AREE FABBRICABILI</u></p> <p><u>ALTRI IMMOBILI di categoria:</u></p> <p>A/10 Uffici e studi privati</p>
-------------------------------------	--

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione resi per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in ordine alla regolarità tecnico – contabile;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali che saranno allegati al presente atto non appena trascritti;

Con la seguente votazione, resa e accertata nelle forme richieste dalla Legge:

- Presenti e votanti	n. 11
- Voti favorevoli	n. 11
- Voti contrari	n. 0
- Astenuti	n. 0

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, come specificato dettagliatamente in premessa, le aliquote IMU per l'anno 2015, che si intendono interamente riportate;

2) **DI DARE ATTO** che nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto del gettito IMU 2014, delle modifiche apportate alle aliquote IMU, della banca dati catastale, della banca dati dell'ente e del fondo di alimentazione del F.S.C. 2015, pari al 38,23% del gettito IMU stimato ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM;

3) **DI PRENDERE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, il presente atto avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2015;

4) **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

- Presenti e votanti	n. 11
- Voti favorevoli	n. 11
- Voti contrari	n. 0
- Astenuti	n. 0

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000.



Pareri

Comune di BAISO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2015 / 26

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria - Personale**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria - Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2015

Il Responsabile di Settore

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2015

Responsabile del Servizio Finanziario

IL PRESIDENTE
Fabrizio Corti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 26/08/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 10/09/2015 ai sensi e per gli effetti del dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267)

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

Per copia conforme all'originale

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella